



Comune di Rive d'Arcano Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2017 N° 00018
del Reg. Delibere
Originale

OGGETTO: Art. 24 D.lgs. 19.08.2016, n. 175 - Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di marzo alle ore 19:00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 24/03/2017 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

D'ANGELO dott.ssa Cristina	Sindaco	presente
MARINI Fabio	Assessore	presente
COVASSI Jada	Assessore	presente
MESTRONI Corinna	Assessore	presente
COSOLO Andrea	Assessore	presente
PINZANO Elena	Consigliere	presente
DE MARCO David	Consigliere	presente
FLUMIANI Vanessa	Consigliere	presente
FABBRO Sara	Consigliere	presente
CHIAVOTTI prof. Romeo	Consigliere	presente
COMINOTTO Stefania	Consigliere	presente
PORTELLO Valerio	Consigliere	presente
MICHELUTTI David	Consigliere	presente

Assiste il segretario comunale Sig. Alessandro dott. Bertoia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. D'ANGELO dott.ssa Cristina nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ai sensi del D.Lgs. n. 267/18.08.2000

FAVOREVOLE

CONTRARIO

**Il Responsabile
Alessandro dott. Bertoia**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000

0

0

FAVOREVOLE

CONTRARIO

**Il Responsabile Contabile
Federica dott.ssa Scotti**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) con particolare riguardo a:

- art. 4, c.1) laddove è previsto che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- art. 4, c.2) laddove – per quanto qui interessa - è previsto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società "esclusivamente per ... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi...";
- art. 24 laddove è previsto che entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- rientrano tra quelle indicate dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. e cioè:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO atto che in data 22 marzo 2017, in esecuzione della deliberazione giuntale n° 140 del 18/11/2015, è stata conclusa la cessione della partecipazione del Comune nella società "Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l.", e che pertanto allo stato attuale il Comune detiene un'unica partecipazione (CAFC spa) pari all'1,042308% del capitale sociale;

VISTA la nota prot.7875/17 del 13.02.2017, indirizzata a tutti i propri soci, da CAFC s.p.a., avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni ex artt. 24 e 20 D.Lgs. 175/2016";

RILEVATO che la società CAFC spa:

- rientra nelle categorie di cui all'art 4 del T.U.S.P. in quanto produce un servizio di interesse generale (affidatario del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale) e non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2011-2015;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (215 dipendenti e 4 amministratori);
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro (€40.004.345 nel 2013, €47.200.109 nel 2014, € 50.737.129 nel 2015);
- opera costantemente per il contenimento dei costi operativi (ad esempio, nel 2016 i costi del personale sono inferiori al 25% dei costi operativi);

RITENUTO di mantenere la partecipazione in CAFC spa in quanto pienamente conforme alla norme citate;

ATTESO che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con delibera G.M. n. 31 del 23.03.2015 e confermato con delibera C.C. n. 14 del 25.05.2015;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n.267/2000,

Udita l'illustrazione del Sindaco, che ricorda la progressiva dismissione delle quote nelle partecipate, ultima quella recentissima del Parco Agroalimentare.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. //, astenuti n. 4 (Chiavotti, Cominotto, Michelutti, Portello), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che l'unica partecipazione posseduta dal Comune alla data del 23 settembre 2016 è quella di CAFC spa;
2. di non procedere all'alienazione dell'unica partecipazione posseduta (CAFC spa) in quanto trattasi di società in house providing per la gestione del servizio idrico integrato che risponde ai requisiti fissati dal D.Lgs. 175/2016, come evidenziato nelle premesse;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla società CAFC spa;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

con successiva e separata votazione e con voti: favorevoli n. 9, contrari n. //, astenuti n. 4 (Chiavotti, Cominotto, Michelutti, Portello),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
D'ANGELO dott.ssa Cristina

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Bertoia

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03/04/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 18/04/2017.

Rive d'Arcano, li 03/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 03/04/2017 al 18/04/2017 senza opposizioni, reclami o denunce.

Rive d'Arcano, li 19/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.

Il Responsabile dell'Esecutività
Rina Bernardini
